

Allegato "C" al n. 22.702 di Raccolta
**Fondazione degli Ospedali Di Abbiategrasso, Cuggiono,
Legnano, Magenta - ONLUS**

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita per iniziativa dell'"Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano" (codice fiscale: 12313480159) una fondazione senza scopo di lucro denominata:

"Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta ONLUS",

con sede in Legnano (MI) - Via Papa Giovanni Paolo II s.n.c..
La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, all'interno del più ampio schema delle fondazioni regolate dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art.2

Finalità ed attività istituzionali

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento delle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, e di beneficenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, indicate dall'art. 10, comma 1 lettera a, punti 1 e 3, del D. Lgs. 460/1997. La Fondazione si propone di:

- sostenere e promuovere, con ogni strumento idoneo, le finalità e le attività degli ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta;
- promuovere, anche attraverso specifici finanziamenti, la realizzazione di progetti di supporto psicologico e sociale per pazienti e familiari, in relazione alle esigenze delle strutture ed anche in collaborazione con i soggetti pubblici e/o privati che già agiscono in tale ambito;
- promuovere nella Comunità la percezione e la consapevolezza dell'alto livello qualitativo delle prestazioni sanitarie degli ospedali dell'Azienda e facilitarne l'accesso, anche mediante azioni (gratuite) di accoglienza ed informazione;
- sostenere l'immagine dell'ospedale come importante luogo di cultura e di lavoro per la popolazione attiva, oltre che una importante centrale di formazione per le giovani leve;
- favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di "umanizzazione" dei luoghi di cura, sostenendo anche l'attività di volontariato, perchè gli ospedali dell'Azienda siano luoghi di vita, di incontri e di relazioni, evitando in tal modo le situazioni di solitudine che spesso accrescono il senso di angoscia e paura che si accompagna alla malattia della persona;
- partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà a favore di soggetti in

condizioni di svantaggio;

- sostenere la vita familiare dei dipendenti con proposte di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro ed erogare borse di studio nei confronti di soggetti svantaggiati, con precedenza per i figli dei dipendenti dell'Azienda ospedaliera di Legnano che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Attività strumentali e accessorie

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- promuovere e organizzare saltuariamente seminari, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il sistema sociale, politico, nazionale e internazionale, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
- effettuare raccolte fondi da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività che sia strumentale e idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dal Fondatore Promotore, come da atto costitutivo, o dagli altri donatori successivi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione da parte dello Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle eventuali attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni testamentarie che non siano espres-

samente destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
- da ricavi derivanti da attività istituzionali o connesse;
- dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici che non vengano destinati ad incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio viene trasmesso al Fondatore, ai benemeriti ed ai partecipanti, ove nominati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 7

Fondatori


È fondatore promotore, in considerazione dell'intervento alla costituzione della fondazione, l'"Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano".

Possono ottenere la qualifica di "benemeriti", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Art. 8

Partecipanti istituzionali

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici, le Accademie e le Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilita dal consiglio di amministrazione.



Art. 9

Partecipanti sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di "partecipante sostenitore" viene approvata dal consiglio di amministrazione e dura per l'intero periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di "partecipante sostenitore", indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto di partecipare alle iniziative della Fondazione e di accedere ai locali e alle strutture funzionali della stessa sempre che ciò non rechi pregiudizio all'attività.

Art. 10

Albo d'oro della fondazione

Possono entrare a far parte dell'Albo d'oro le persone fisiche o giuridiche alle quali il consiglio di amministrazione attribuisca tale qualifica in ragione del versamento di particolari contribuzioni oppure in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi conferiscano alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- l'assemblea dei partecipanti;
- il revisore legale dei conti.

Le cariche di membro del C.D.A. e di revisore legale dei conti sono da intendersi prestate a titolo gratuito.

Art. 12

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Direttore Generale dell'"Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano". Egli è anche il Presidente del consiglio di amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione dinanzi ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può, tuttavia, delegare singoli compiti al vice-presidente, nominato dallo stesso presidente, che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne svolge le funzioni. Il presidente cura, altresì, le relazioni con enti, isti-

tuzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 5 o 7 membri rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'atto costitutivo per il primo Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il consiglio sia composto da 5 membri, quattro di cui uno con le funzioni di Presidente, sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dell'Ospedale Civile di Legnano ed uno dall'assemblea dei partecipanti, ove costituita.

Nel caso in cui il consiglio sia composto da 7 membri, cinque di cui uno con le funzioni di Presidente, sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dell'Ospedale Civile di Legnano e due dall'assemblea dei partecipanti, ove costituita.

Qualora l'assemblea non fosse costituita tutti i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dal Direttore generale dell'azienda ospedaliera.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni, salvo per i membri del primo consiglio di Amministrazione nominati nell'atto costitutivo che restano in carica il periodo ivi stabilito. Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, lo stesso sarà sostituito con le modalità e nel rispetto degli equilibri indicati nei commi precedenti, restando in carica sino allo scadere del termine degli altri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede a:

- individuare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- redigere e approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, e donazioni, o all'eventuale rinuncia ai legati nonchè all'acquisto e alienazioni di beni immobili;
- deliberare in ordine alle qualifiche di cui agli articoli 7 comma 2, 8, 9 e 10;
- approvare eventuali modifiche statutarie che siano coerenti con il miglior realizzarsi dello scopo e comunque nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità di legge;
- deliberare in ordine allo scioglimento e alla estinzione della Fondazione nei limiti consentiti dalla legge;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti che allo stesso siano

attribuiti dal presente statuto;

- deliberare in ordine alle modalità di gestione dell'attività della fondazione anche mediante accordi con soggetti terzi.

Il consiglio di Amministrazione, in ogni caso, può conferire specifiche funzioni a singoli consiglieri, nei limiti e con le modalità individuate con apposite deliberazioni assunte e depositate nelle forme di legge.

Art. 14

Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che dia riscontro della ricezione, cinque giorni prima della riunione, indirizzata ai membri del C.D.A. all'indirizzo risultante all'atto di accettazione della carica o comunicato successivamente mediante raccomandata R/R. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo il giorno e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione stabilendo anche che essa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da essa.

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di quattro consiglieri su cinque (se il consiglio è composto di cinque membri) o da cinque consiglieri su sette (se il consiglio è composto da sette membri).

In seconda convocazione la riunione è valida con la maggioranza semplice dei membri del consiglio.


In ogni caso per modificare lo statuto e la sede legale, per deliberare di scioglimento della fondazione nelle ipotesi consentite dallo statuto o dalla legge - ed eventuali spese di importi superiori ad euro 50.000 (cinquantamila) è sempre necessaria la presenza del numero dei membri indicata per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione delibera, normalmente a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Per gli argomenti per i quali è richiesto il quorum qualificato dei presenti, di cui sopra, è altresì richiesto che il consiglio deliberi con la maggioranza di 4 consiglieri se il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri e con la maggioranza di cinque consiglieri se il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ri-



cevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15

Assemblea dei partecipanti

L'assemblea dei partecipanti è costituita dai "partecipanti istituzionali", dai "partecipanti sostenitori" e dai "membri dell'Albo d'oro" e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata con avviso inviato ai partecipanti con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione almeno 8 (otto) giorni prima di quello in cui è fissata la data della riunione; in tale avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il giorno e l'ora della riunione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo che non rechi pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'assemblea si riunisce per la nomina di uno o due membri del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

L'assemblea, inoltre, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sul bilancio di esercizio.

Art. 16

Revisore Legale dei conti

Il revisore legale dei conti è nominato dal soggetto promotore tra le persone iscritte nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili.

Il revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.


Il revisore legale dei conti, se invitato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il revisore resta in carica 3 (tre) anni, salvo per il primo mandato la cui durata è stabilita dall'atto costitutivo, e può essere riconfermato.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destina-



zione imposta dalla legge.

Art. 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le specifiche norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Carla Dotti

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)